

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

6^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente de COSMO

INDICE**Audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6	PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Pag. 3, 5
GALDELLI (Rifond. Com)	5	
PIERANI (PDS)	4	
ROVEDA (Lega Nord)	4	

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Paladin.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

Audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sull'ordinamento professionale dei periti industriali, sospesa nella seduta antimeridiana del 4 novembre.

È in programma oggi l'audizione del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Paladin, al quale do senz'altro la parola per una esposizione introduttiva.

PALADIN, ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali. Signor Presidente, credo che i presenti sappiano bene che nella materia del riconoscimento dei titoli professionali sono intervenute quasi consecutivamente due direttive della CEE. La direttiva n. 48 del 1989, relativa al sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano la formazione professionale di durata minima di tre anni, è stata recepita ed integrata per la parte italiana con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che rappresenta il testo di base anche ai fini della seconda direttiva, cioè della n. 51 del 1992 che dovrà essere recepita in forza dell'articolo 9 del disegno di legge comunitaria per il 1993, attualmente all'esame del Senato.

Questa seconda direttiva concerne anch'essa il sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, integrando la normativa dettata dalla direttiva del 1989. Si parla di un secondo sistema generale, ma in realtà esso è integrativo del primo perché riguarda formazioni professionali di durata inferiore ai tre anni; tuttavia fa riferimento alla prima direttiva per quel che riguarda le procedure del riconoscimento; così alle procedure del riconoscimento disciplinate dal decreto legislativo n. 115 del 1992 fa riferimento anche l'articolo 9 della legge comunitaria all'esame di questa Assemblea.

La seconda direttiva prevede che si dia riconoscimento a professioni regolamentate negli Stati membri, o anche a professioni comunque esercitate negli Stati membri per un determinato periodo. Sono due i livelli di esercizio di queste professioni: il livello del diploma, che implica un ciclo di studi post-secondario della durata di almeno un anno; e un livello di certificato, che può riguardare un ciclo di studi e di formazione professionale impartito non solo in un istituto di istruzione

ma anche nell'impresa; quindi è un genere diverso di formazione professionale, che evidentemente richiede una diversa disciplina.

Il caso all'esame di questa Commissione, quello dei periti industriali, per ora ricade nell'ambito di questa seconda direttiva agli effetti del livello diploma. Ho detto per ora, perchè nulla esclude che con la maggiore articolazione dei titoli di studio universitari anche la professione di perito industriale divenga esercitabile in Italia sulla base di diplomi rilasciati dall'università; nel qual caso saliremmo di livello, passeremmo - sempre che il tempo di insegnamento sia sufficiente - dalla seconda alla prima direttiva. Tuttavia sto parlando di un futuribile, perchè ora noi ci troviamo alle prese con la direttiva n. 51 del 1992.

Dal punto di vista della collocazione dei nostri periti nel quadro di questa direttiva non ci sono problemi, perchè la figura rientra chiaramente nell'ambito individuato dal livello diploma, mentre professioni di livello superiore vengono collocate nell'ambito di livello certificato.

Non so se alla Commissione possa interessare il tema delle varie figure di ingegnere di cui si sta discutendo in ambito comunitario, che si collega alla discussione che già svolgemmo in precedenza sui diplomi universitari, ai quali i periti industriali potrebbero accedere in una futura modifica del nostro ordinamento, con ciò trovando forse un più facile riconoscimento in campo europeo.

In ogni caso anche dagli allegati della direttiva del 1992 nulla risulta di ostativo per i periti industriali; si è fatto specifico riferimento nell'allegato C di tale direttiva soltanto ai corsi di formazione per geometri e per altri periti, ma non per i periti industriali dei quali - ripeto - non vi è luogo a discutere circa la normativa comunitaria e quindi nazionale di recepimento.

Signor Presidente, su questa base, attendo i vostri quesiti, perchè in linea generale più di questo non saprei dire.

PIERANI. Da quanto ha detto il Ministro mi pare di capire che non ci siano particolari ostacoli perchè il provvedimento legislativo che interessa i periti industriali possa essere approvato. Tuttavia, dalle audizioni di alcuni dei rappresentanti degli altri dicasteri interessati è emerso che alcuni hanno sciolto la riserva mentre altri non l'hanno fatto: abbiamo trovato non poche difficoltà perchè oltre al problema dei diplomi universitari c'è quello degli ordini. Anche su questo punto credo che il Governo dovrebbe pronunciarsi, perchè i diplomati universitari tendono a richiedere una parificazione con gli ingegneri ed è qui che sorge la difficoltà circa i ruoli che devono essere svolti dai periti industriali, pur rivalutati con il corso universitario, rispetto al ruolo e alla funzione che svolgono gli ingegneri.

Siamo in qualche modo fermi su questi problemi che il Ministro potrebbe probabilmente aiutarci, con le sue indicazioni, a superare.

ROVEDA. Il grosso problema è se la figura del perito industriale, alla luce delle esigenze dell'industria europea, possa coincidere con quella del diplomato universitario, una figura attualmente ancora in cantiere nel nostro paese. D'altronde tutto il provvedimento in materia è stato impostato partendo dal principio che l'attuale categoria dei periti

industriali sia destinata a morire, per essere sostituita da quella dei diplomati universitari; un principio di un'ingenuità assoluta, poichè non tiene conto della distribuzione molto efficace e capillare sul territorio delle scuole per perito industriale, distribuzione che ben difficilmente potrà essere riprodotta nel caso dei corsi di diploma universitario. Quindi, anche soltanto da un punto di vista tipologico, strutturale, siamo ben lontani dalla concreta realizzazione di questa riforma, tutta da fare e soprattutto tutta da pagare.

Sarebbe interessante conoscere dal Ministro, alla luce della sua esperienza europea, quali sono i vari gradi delle professioni ingegneristiche negli altri paesi, partendo ovviamente dall'ingegnere laureato per arrivare fino al livello più basso, che si dubita sia il perito industriale (ma se ne vorrebbe conferma in modo chiaro). Solo in questo modo potremo comprendere se la figura del perito industriale dovrà davvero scomparire per lasciare il posto all'altra figura, per il momento piuttosto «striminzita» e mai definita, del diplomato universitario.

GALDELLI. Ritengo che vi sia anche un problema di definizione di un'eventuale nuova figura professionale rispetto alla normativa comunitaria. Se l'albo dei periti dovesse assumere il nome di albo degli ingegneri, di fatto 50.000 periti acquisirebbero un titolo senza averlo mai conseguito. Probabilmente andrebbe ricercata una soluzione adeguata, magari attraverso una diversa denominazione che possa risultare confacente sia all'applicazione della direttiva comunitaria in materia sia alla nuova situazione che si è venuta a creare. Vorrei conoscere in proposito l'opinione del Ministro.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere una breve considerazione, anche se non mi sento particolarmente attratto da queste tematiche riguardanti l'eventuale equiparazione dei periti industriali ai diplomati universitari. La mia impressione è che la nostra attenzione debba spostarsi essenzialmente verso il cosiddetto esame di Stato, previsto obbligatoriamente anche dalle direttive comunitarie, necessario per il conseguimento dell'iscrizione all'albo e quindi della facoltà di esercitare la libera professione; penso d'altronde anche all'altro provvedimento all'esame della Commissione e del quale sono relatore concernente il sistema nazionale di certificazione.

Oggi è quanto mai necessaria pregiudizialmente una certificazione ai fini dell'accertamento della qualità dei prodotti, soprattutto per quanto riguarda le norme imposte alle imprese operanti sul mercato e soggette alle gare d'appalto. Per questa ragione invito la Commissione ed anche il Ministro a riflettere se non sia il caso di prevedere procedure particolarmente impegnative per l'organizzazione degli esami di Stato abilitanti all'esercizio della libera professione, considerato che tali esami possono costituire, in questo momento di trasformazione del mondo universitario, un modo per accertare realmente i requisiti posseduti dal candidato.

PALADIN, ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali. Signor Presidente, premetto che le mie risposte saranno nella prospettiva che mi compete, quella delle politiche

comunitarie e del recepimento delle direttive assunte in sede comunitaria; e quindi non potranno concernere il diritto interno, benchè le due cose siano per molti versi connesse. Se si arrivasse in Italia ad un diploma universitario per questo tipo di professione avremmo non la figura dell'ingegnere a 360 gradi ma quella di un ingegnere tecnico, già presente in alcuni Stati membri della Comunità; tale figura dovrà però essere, a livello di diritto interno, riempita di contenuti, affinché possa essere chiaro il quadro delle sue competenze.

Da un punto di vista comunitario, ho l'impressione che una discriminante sia costituita dalla durata degli studi oltre che dalla qualità degli stessi. Se tale durata dovesse raggiungere o superare i tre anni verrebbe applicata la prima delle direttive alle quali si faceva riferimento. Se invece la durata dovesse essere inferiore ai tre anni troverebbe applicazione la seconda direttiva. Che questo sia principalmente un problema di diritto interno è confermato dalla circostanza che gli Stati membri della Comunità europea si trovano sotto l'aspetto che ora viene all'esame in posizioni totalmente diverse.

Vi sono alcuni Stati in cui le professioni tecniche non sono state regolamentate o lo sono state solo parzialmente, sicchè trova addirittura applicazione il complesso di disposizioni comunitarie relative ai certificati.

Ad esempio nel Regno Unito, che ha preteso disposizioni particolari a questo riguardo, esistono tre tipi di figure professionali, cioè tre tipi di ingegneri. Anche in altri Stati, come la Spagna, il Portogallo e la Germania sono presenti diverse figure professionali; per alcune è prevista una formazione professionale prolungata; per alcune una formazione in istituti tecnici superiori e per altre una formazione breve universitaria. In particolare, se questo fosse da riferire ai tre anni previsti dalla normativa comunitaria, pur in presenza delle due direttive cui ho prima fatto riferimento, resterebbe una notevole libertà di movimento per la parte italiana.

Mi spiace di non poter esaminare il problema più a fondo, ma credo che a questo punto il discorso riguardi competenze di Governo diverse dalla mia, ossia le competenze dei Ministri dell'industria e della pubblica istruzione, se non addirittura dal Ministro di grazia e giustizia per quanto concerne la tenuta degli albi in questione.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il Ministro per la sua esposizione, che ha certamente consentito di chiarire ulteriormente la materia.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DIRETTRICE MARISA NUDDA